



# COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 34 DEL 31/03/2021

OGGETTO: Adozione del programma triennale lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 nonché del programma biennale di beni e servizi 2021/2022, ai sensi dell'art.21, commi 1-3 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di Marzo, alle ore 18:05, convocata secondo le modalità stabilite nell'atto deliberativo n° 39 del 17 marzo 2020 contenente disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza, si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma Skype la stessa viene registrata per la successiva conservazione documentale.

Risulta la contestuale presenza dei componenti:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	BARULLI GIOVANNI PIERO	SI
VICE SINDACO	SCRIBONI GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	AGRUSTI FRANCESCO	SI
ASSESSORE	D'ONGHIA MARIA	SI
ASSESSORE	LANZA CRISPINO	--
ASSESSORE	CATUCCI MARIA TERESA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Partecipa, sempre in collegamento da remoto il Segretario Generale SINANTE COLUCCI GIACINTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la Giunta il Sindaco, che procede al riconoscimento degli intervenuti facendo pronunciare a ciascun assessore la parola chiave dallo stesso inviata in precedenza.

Inoltre il riconoscimento viene effettuato mediante l'esibizione del documento di riconoscimento da parte degli intervenuti;

Il Presidente, attesa la mancanza di contestazioni stabilisce di procedere alla distruzione dei messaggi inviati contenenti la parola chiave.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BARULLI GIOVANNI PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, stabilisce:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- al comma 3, che *“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”*;

RICHIAMATO l'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018, *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, il quale stabilisce:

- al comma 4, che *“Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”*;
- al comma 6, che *“Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2021, redatti dal Responsabile del Settore 4°, in qualità di responsabile della programmazione, di concerto con i Responsabili degli altri Settori dell'Ente per quanto di rispettiva competenza e, quindi, tenuto conto del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai Responsabili di Settore e degli indirizzi politico-amministrativi assunti e/o impartiti dall'Amministrazione, schema di cui all'allegato I, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

CONSIDERATO che:

- con il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali, nota come “armonizzazione”, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere imputate a bilancio quando l'obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di attuazione;

- il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi, approvati con il succitato D.M. 16/01/2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo decreto ministeriale;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale:

- al comma 6, stabilisce che *“Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti”*;

- al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:

a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*

b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*

c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*

d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*

e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*

f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”*;

RICHIAMATO l'art. 6 del citato D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale stabilisce:

- al comma 1, che *“Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”*;

- al comma 13, che *“Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, commi 512, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del citato D.M. 16/01/2018, n. 14 e dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014, n. 89;

PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022, redatto dal Responsabile del Settore 4°, in qualità di responsabile della programmazione, di concerto con i Responsabili degli altri Settori dell'Ente per quanto di rispettiva competenza e, quindi, tenuto conto delle proposte ed informazioni formulate dai Responsabili di Settore e degli indirizzi politico-amministrativi assunti e/o impartiti dall'Amministrazione, schema di cui all'allegato II, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;

DATO ATTO che:

- l'art 170, comma 1, del TUEL prevede che *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*;
- il citato art. 170, al comma 4, stabilisce che *“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti territoriali sono obbligati a conformarsi non solo alle disposizioni del Decreto stesso, ma anche ai principi contabili allo stesso allegati i quali hanno carattere obbligatorio;

DATO ATTO altresì:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP), ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale di beni e servizi sono contenuti nel DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il citato DUP deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;

DATO ATTO che sono in fase di approvazione lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e quello del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

ESAMINATI e condivisi il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, e il programma biennale di beni e servizi, proposti dal Responsabile della programmazione, sulla base delle proposte ed informazioni formulate dai Responsabili di Settore e degli indirizzi politico-amministrativi assunti e/o impartiti dall'Amministrazione;

RITENUTO, quindi, di dover adottare:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- il programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022 di cui all'allegato II, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:
  - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
  - Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  - Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;

RILEVATO che, in tema di consultazione, trasparenza e pubblicità del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture di beni e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, trovano applicazione le seguenti fonti normative:

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, al comma 7, stabilisce che *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”*;

- l'art. 29 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce:

- al comma 1, che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

- al comma 2, che gli atti di cui al predetto comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 del medesimo articolo, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;

- l'art. 38 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il quale, al comma 2, stabilisce che, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al succitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate; le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; tale schema, allo stato, non è stato ancora redatto;

- l'art. 5 del D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale, al comma 5, stabilisce che *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”*;

- che l'Amministrazione, stante l'urgenza di procedere, non consente la presentazione di osservazioni al programma triennale;

- l'art. 7 del D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale, in base al combinato disposto di cui ai commi 8 e 10, stabilisce al comma 5, stabilisce il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21, comma 7 e all'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

ASSUNTI i pareri favorevoli e l'attestazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5, comma 4, del D.M. 16/01/2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 6, comma 1, del D.M. 16/01/2018, n. 14, il programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022 di cui all'allegato II, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale.

3) DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 7, e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 5, comma 5, del D.M. 16/01/2018, n. 14, l'adempimento della pubblicazione del presente deliberato, del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori:

- a) nell'apposito profilo del committente della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Opere pubbliche", sotto-sezione 2° livello "Atti di programmazione delle opere pubbliche", unitamente all'apposito avviso di avvenuta adozione degli stessi, dando atto che l'Amministrazione non consente la presentazione di osservazioni e che l'approvazione definitiva di tale programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- b) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite il sistema informatizzato regionale di cui al comma 4 del medesimo art. 29, l'Osservatorio di cui all'art. 213, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, secondo le istruzioni dagli stessi impartite.

4) DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici e il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:

- a) decorsi i termini di cui al precedente punto n. 3), lett. a), sarà approvato dal Consiglio, sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente per il triennio 2021/2023; le risorse in entrata e in uscita saranno inserite nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;

5) DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 7, e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7, commi 8 e 10, del D.M. 16/01/2018, n. 14, l'adempimento della pubblicazione del presente deliberato, del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi:

- nell'apposito profilo del committente della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Opere pubbliche", sotto-sezione 2° livello "Atti di programmazione delle opere pubbliche";

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite il sistema informatizzato regionale di cui al comma 4 del medesimo art. 29, l'Osservatorio di cui all'art. 213, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, secondo le istruzioni dagli stessi impartite.

6) DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento degli acquisti ed interventi ricompresi, rispettivamente, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 e nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, saranno previste in sede di redazione del bilancio di previsione 2021/2023.

7) DI STABILIRE che, con la deliberazione del Consiglio, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, sarà approvato il programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022.

8) DI DARE ATTO che il programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2023:

- sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente per il triennio 2021/2023; le risorse in entrata e in uscita saranno inserite nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- potrà essere modificato in sede di approvazione da parte del Consiglio.

9) DI NOMINARE Responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici e della programmazione biennale di beni e servizi il Responsabile del Settore 4° dell'Ente, al quale gli altri Responsabili di Settore dovranno fornire ogni utile documento, notizia e informazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento dei predetti programmi.

10) DI DARE ATTO che i programmi di cui al presente deliberato individuano, per ciascun intervento o acquisto, i Responsabili di procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** in data **30/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
**DI BONAVENTURA GIUSEPPE**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LATORRATA DOMENICA** in data **30/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
**LATORRATA DOMENICA**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Sindaco**  
**BARULLI GIOVANNI PIERO**

**Il Segretario Generale**  
**SINANTE COLUCCI GIACINTA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 402**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa BOSCO TIZIANA** attesta che in data 01/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Mottola, lì 01/04/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

Dott.ssa BOSCO TIZIANA